

Allegato "A"

Rep. 2853

Racc. 1403

Statuto dell'Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus

(Associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266)



Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Cure Palliative di Livorno "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in Livorno (provincia di Livorno) in Viale Alfieri, 36 presso il Presidio Ospedaliero. Potrà essere stabilita altrove la propria sede legale, purché nell'ambito della provincia di Livorno e potranno essere istituite sedi secondarie nel territorio regionale della Toscana. L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. L'associazione è disciplinata dalla Legge 266/91, dalla Legge Regionale Toscana n.28/93 e successive modifiche, nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi e Attività

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

L' Associazione svolge le seguenti attività:

- sviluppa un'organizzazione in grado di fornire l'assistenza domiciliare gratuita per i pazienti affetti da malattie oncologiche in fase di terminalità;
- fornisce sostegno all'Unità di Cure Palliative dell'Azienda USL 6 di Livorno (Hospice), operante nell'ambito dei servizi di cura, di assistenza e di ricovero dei pazienti terminali o comunque inguaribili;
- sperimenta progetti per fornire assistenza anche a pazienti con patologie croniche evolutive, non neoplastiche, in fase di terminalità;
- promuove e sviluppa la conoscenza della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni, e seminari;

- promuove e sviluppa la formazione del personale medico e paramedico, compreso il volontariato, istituendo corsi di formazione in Cure Palliative per pazienti in fase di terminalità;
- promuove e sviluppa un sistema di assistenza integrale sia durante la degenza sia presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;
- promuove una concreta solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano della tematica del palliativismo e dell'assistenza domiciliare;
- sensibilizza gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai pazienti terminali e alle loro famiglie;
- promuove lo sviluppo di reti e rapporti con Associazioni, Organizzazioni e organismi nazionali ed internazionali aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali;
- adotta iniziative e svolge ogni altra attività utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

È escluso ogni scopo di lucro dell'Associazione.

L'Associazione quindi:

- a) dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento operano nel medesimo settore;
- c) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- d) ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate di cui all'art. 10, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
- e) ha l'obbligo, in caso di scioglimento, cessazione ovvero di estinzione dell'organizzazione di volontariato, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. I beni immobili o mobili registrati sono intestati all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art.7 della L. n.266 del 1991;
- f) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- g) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- h) finanziamenti e contributi di organismi internazionali;
- i) proventi derivanti da attività e manifestazioni a scopo benefico e sociale;
- j) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge n.266/91.

Art. 5 - Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e l'approva a fronte del pagamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da essa delegata. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I

soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di cinque deleghe. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile, né per atto fra vivi, né per mortis causa.

L'Associazione si compone di:

- Soci ordinari. Tale qualifica è conferita a tutti coloro, Enti o privati che chiedono di essere soci e sono ammessi. I soci ordinari contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con quota da definire, ogni anno, nella prima assemblea dei soci;
- Soci sostenitori. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte quelle persone che desiderino aderire all'Associazione, conferendo un contributo economico particolarmente rilevante.

La qualità di socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. I soci volontari prestano la propria attività in modo gratuito, non potendo essere retribuiti in alcun modo né dal beneficiario della prestazione né dall'Associazione, alla quale non possono essere legati da alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di relazione a contenuto patrimoniale.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento e al conseguimento degli scopi istituzionali nei limiti previsti dalla legge in materia.

Art. 6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per morosità.

Il regolamento dell'Associazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Associazione. La decisione dell'Assemblea dei soci è definitiva e inappellabile.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega e può ricoprire cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota associativa e può essere portatore di 5 (cinque) deleghe.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci di cui alle lettere a) e b) dell'art.5, in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento dell'Associazione. L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento. L'Assemblea è tenuta presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Livorno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei votanti ed, in ogni caso, nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali, sulla esclusione di un socio o sulla responsabilità del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo dell'Associazione del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento;
- approvare il documento di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare e approvare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;

- eleggere il Collegio dei Revisori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione alla presenza di un notaio che redige il verbale dell'Assemblea nella forma di atto pubblico. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Nel regolamento dell'Associazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione elegge i componenti del Consiglio Direttivo. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Consigliere più anziano. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il presidente dell'Associazione e le altre eventuali cariche sociali al suo interno;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo e il programma di attività da realizzare;
- elaborare il bilancio consuntivo;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Sono, tuttavia, rimborsabili le spese vive sostenute e documentate nell'adempimento delle cariche sociali.

Art. 11 - Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e la conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione. La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento dell'Associazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto recapitato a mezzo posta o comunicato con altro mezzo telematico e/o informatico disponibile, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviare al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con approvazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e dal Presidente previa approvazione di tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente indice, entro 30 (trenta) giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per la nuova rielezione.

Art. 17 - Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene designato dal Consiglio Direttivo tra personalità di chiara fama e indiscussa notorietà per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario cessa soltanto per morte o per dimissioni.

Art. 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Vicepresidente dura in carica quanto il consiglio ed è rieleggibile. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie in assenza o impedimento del presidente.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Segretario dura in carica quanto il consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea (se nominato dai soci presenti) nelle rispettive adunanze e ne verbalizza le sedute e le delibere;
- tiene l'elenco dei soci;
- cura la corrispondenza e provvede ad emettere per conto del Presidente gli avvisi di riunione e convocazione. In caso di assenza od impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal membro in carica più giovane di età del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere dura in carica quanto il consiglio ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- tiene la contabilità dell'Associazione;
- redige i bilanci consuntivi e preventivi;

- può avvalersi della collaborazione di un Commercialista (o di uno studio) che se non socio può essere retribuito.

Art. 21 – Altre eventuali funzioni del Segretario e del Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 22 – Ufficio di Presidenza

L' Ufficio di Presidenza è costituito da quattro membri del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un consigliere, eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti. L' Ufficio di Presidenza predispone l'istruttoria dei problemi di rilevanza generale.

Art. 23 – Collegio dei revisori

L' Assemblea elegge un Collegio dei revisori composto da tre membri, anche non soci, al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio dei revisori può esprimere pareri, valutazioni e progetti per il miglioramento della gestione amministrativa. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Il Collegio dei revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute e documentate per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 24 - Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni associato. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 25 - Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.



Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno tre quarti dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 26 – Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, nonché dalla legge 266/1991 e dalle leggi in materia.

Art. 27 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Associazione che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio, e le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno.


f.to Francesca Luschi

f.to Stefano Puccini notaio

Allegato "B"

Rep. 2853

Racc. 2853



Regolamento dell'Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. In particolare, il regolamento definisce e regola l'organizzazione dell'Associazione al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 1 – Costituzione

L'Associazione Cure Palliative di Livorno, Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale ONLUS, avente codice fiscale 92079710494, costituita in data 29 gennaio 2003, di cui all'atto redatto da Notaio Alfieri di Livorno, repertorio n. 86984/27044, registrato a Livorno in data 03 febbraio 2003 è disciplinata dallo statuto modificato, di cui all'atto redatto dal Notaio Stefano Puccini di Livorno, repertorio n.

raccolta n.

registrato a Livorno nei termini di legge, di cui si conserva copia.

Articolo 2 – Oggetto Sociale

Quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti in materia di volontariato.

L'Associazione ha assunto a proprio oggetto sociale anche l'impegno di fornire apporto e collaborazione integrativa alle attività dell'Unità Cure Palliative promosse dall'U.S.L. 6 con la quale ha stipulato una convenzione annuale rinnovabile in base al D. Lgs. 502/ 1992, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 1, comma 18 e articolo 4 comma 12.

Articolo 3 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui al successivo articolo 6, fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del consigliere anziano e nella prima seduta provvede alla elezione, nell'ordine al suo interno, con votazioni

separate e a scrutinio segreto, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo ed entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti del nuovo organo esecutivo.

In caso di morte, di cessazione della carica, di dimissioni o per l'assenza da tre sedute consecutive senza giustificato motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione, entro 90 (novanta) giorni, con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei consiglieri comporta, in ogni caso, la decadenza dell'intero collegio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione e che provvede entro 30 (trenta) giorni, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda la necessità o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la convocazione deve essere fatta per scritto a mezzo telegramma, fax, e-mail, lettera ordinaria o attraverso altro mezzo telematico e/o informatico almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata da inviare a domicilio degli interessati. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata. L'avviso di ogni convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. In via eccezionale, il Presidente può convocare verbalmente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, sarà disposto l'aggiornamento di una nuova seduta di discussione. In caso di ulteriore parità, decadrà l'oggetto della discussione per il quale non è possibile deliberare a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo decide su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsto dallo Statuto; ad esso spetta qualsiasi potere che non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi. Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo i membri del Collegio dei Revisori, senza diritto di voto.

Possano essere invitati, senza diritto di voto:

- il Direttore dell'Unità Funzionale-Operativa Cure palliative e/o il responsabile dell'Hospice;

- esperti, o qualunque altro soggetto, anche non socio, ritenuto professionalmente importante ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche. Le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a scrutinio segreto. Qualora un Consigliere, per causa di forza maggiore, non possa partecipare all'adunanza convocata deve giustificare la propria assenza per scritto a mezzo lettera ordinaria anche a mano, fax, e-mail o attraverso altro mezzo telematico e/o informatico, nel tempo che intercorre tra il ricevimento dell'avviso di convocazione ed il giorno prima della riunione. Il Consigliere che risulta assente ingiustificato per almeno 3 (tre) riunioni consecutive può essere escluso dalla carica sociale con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. La verbalizzazione della seduta deve essere approvata dai membri del Consiglio Direttivo nella seduta successiva. Il verbale dell'adunanza è approvato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o non approvi ne deve essere fatta menzione nel verbale stesso.

Articolo 4 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età. In caso di morte, impedimento permanente, cessazione della carica o di dimissioni, del Presidente, il Vicepresidente indice, entro 30 (trenta) giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per la nuova rielezione.

È compito del Presidente sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione come previsto dallo Statuto. Il Presidente è autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione entro il limite di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00). Per importi superiori è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo. Sono, in particolare, da considerarsi operazioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo gli emolumenti ai dipendenti, il pagamento dei servizi resi all'Associazione da cooperative o studi professionali o singoli professionisti, secondo quanto stabilito con contratto o convenzione già approvati dal Consiglio Direttivo; sono infine anche preventivamente autorizzati gli spostamenti tra conti correnti e tra questi e i fondi d'investimento dell'Associazione.

Qualora il Segretario e il Tesoriere siano stati autorizzati dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione, entrambi possono autonomamente operare entro il limite di spesa di euro 1.000,00 (mille/00); per un importo superiore a 1.000,00 (mille/00) e inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) è necessaria l'autorizzazione del Presidente che può operare entro il limite previsto dal suddetto articolo del presente regolamento. Il Vicepresidente può effettuare operazioni in assenza o impedimento del Presidente. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari

correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione. Ogni delega ha la prerogativa di definire competenze di settore per il quale il consigliere designato ne assume la responsabilità operativa.

Articolo 5 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali. L'Assemblea dei Soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Hanno diritto al voto i soci maggiorenni iscritti nel libro dei Soci da almeno 60 (sessanta) giorni dalla data della convocazione dell'Assemblea, che siano in regola con i versamenti dovuti e nei cui confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

L'Assemblea dei Soci, su mandato del Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria quando sia ritenuta necessaria, sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo (1/10) degli associati indicando le materie da trattare. Qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere effettuata dall'organo di controllo dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta agli interessati a mezzo lettera ordinaria, telegramma, telefax, e-mail o attraverso altro mezzo telematico e/o informatico, da inviarsi ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione (ridotti a 10 in caso di convocazione urgente). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti trattati all'ordine del giorno. Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione. La convocazione può essere fissata anche con analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea è tenuta presso la Sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Livorno.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si svolgono a voto palese salvo quelle attinenti a persone fisiche. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) dei votanti, e in ogni caso nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali, sull'esclusione dei Soci, sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea ordinaria, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto, delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e dei Revisori e su qualunque argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non

hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea attraverso la sottoscrizione di due Soci eletti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea che si costituiranno scrutatori del voto palese.

Per le votazioni a scrutinio segreto verrà costituito apposito seggio, nominato dall'Assemblea, composto da un Presidente e quattro scrutatori di cui uno con funzioni di segretario di cui al successivo articolo 6. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione alla presenza di un notaio che redige il verbale dell'Assemblea nella forma di atto pubblico (articolo 2375 c.c.).

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o da almeno un decimo (1/10) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

La proposta di scioglimento e la liquidazione dell'Associazione deve essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci. Il patrimonio dell'Associazione verrà liquidato per quanto stabilito dallo statuto, dal codice civile (artt. 30, 31, 32) e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I poteri dell'Assemblea sono regolati dallo Statuto Sociale; le delibere assunte secondo le norme statutarie sono vincolanti per tutti i Soci.

Articolo 6 – Elezioni del Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e stabilisce le direttive generali sull'attività annuale dello stesso. Le elezioni si svolgeranno previa presentazione di liste e risulteranno eletti nell'ordine gli appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Ogni lista dovrà essere presentata e sottoscritta da almeno dieci soci e dovrà contenere il nominativo di almeno quattordici (14) soci di cui all'articolo 3, diversi dai presentatori della lista, che si propongono per il Consiglio Direttivo e da almeno 3 (tre) nominativi, anche di non soci, per l'elezione del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro i quindici giorni anteriori allo svolgimento

dell'Assemblea dei Soci. Per i candidati assenti dall'Assemblea non è richiesta l'accettazione scritta, ma ne sono mallevadori i presentatori della lista nella quale detti candidati sono inclusi. Un elenco completo dei soci aventi diritto al voto di cui al successivo articolo 17 del presente regolamento, sarà a disposizione degli elettori per la consultazione ed esposto presso la sede dell'Associazione. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Per le operazioni di scrutinio sarà costituito un seggio elettorale la cui commissione sarà composta da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci presenti. I membri della commissione elettorale nomineranno un Presidente, un segretario e i restanti 3 (tre) scrutatori.

Le votazioni avranno inizio al termine delle eventuali discussioni in merito entro il termine di tempo stabilito dal Presidente dell'Assemblea salvo deroga deliberata dall'Assemblea stessa per particolari necessità. Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con atto scritto e per la singola Assemblea, da altro socio purché non membro del Consiglio uscente o candidato al nuovo Consiglio Direttivo.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del quale verrà data pubblicità esponendolo all'albo della sede dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di verificare annualmente l'operato del Consiglio Direttivo e il potere di sollevare dall'incarico uno o più consiglieri o destituire l'intero Consiglio Direttivo qualora venga accertata una gestione amministrativa non conforme ai fini istituzionali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può essere revocato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci di cui all'articolo 10 dello Statuto dell'Associazione. L'eventuale sostituzione del/i consigliere/i destituito/i e/o l'eventuale rielezione del nuovo Consiglio Direttivo avranno luogo secondo quanto stabilito dall'articolo 3 e dal presente articolo e nel rispetto dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 7 – Comitato Tecnico – Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico con lo scopo di rappresentare un punto di riferimento e di supporto tecnico-specialistico per le linee di indirizzo dell'Associazione, in grado di orientare le scelte gestionali verso le migliori pratiche di assistenza.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni istruttorie e consultive e può avvalersi di consulenze esterne specialistiche, anche a pagamento.

Articolo 8 – Organi di Controllo

Costituisce Organo di Controllo dell'Associazione il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri, anche non soci, al di fuori del Consiglio Direttivo. I membri del collegio devono essere proposti previa verifica dei requisiti professionali attribuibili alla categoria dei contabili. I tre nominativi dovranno essere indicati nelle liste per le

elezioni entro il termine stabilito dal Presidente. Le elezioni si svolgeranno previa presentazione di liste e risulteranno eletti nell'ordine gli appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Per i candidati assenti dall'Assemblea non è richiesta l'accettazione scritta ma ne sono mallevadori i presentatori della lista nella quale detti candidati sono inclusi. I revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Il Presidente dei Revisori viene eletto, all'interno dei suoi membri, nella prima riunione del Collegio. Il Collegio dei Revisori esercita una funzione di controllo dei libri contabili e sociali dell'Associazione, esprimendo valutazioni e progetti per il miglioramento della gestione amministrativa. Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo ed ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. L'incarico del revisore è gratuito fatta eccezione per le spese vive direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Articolo 9 - Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e a fronte del versamento della quota sociale definita, ogni anno, nella prima Assemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa ha valenza per l'anno solare in corso e deve essere rinnovata entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale. La qualità di socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Il rapporto sociale non può avere durata temporanea e si estingue soltanto:

- a) con la morte del Socio;
- b) con le dimissioni del Socio;
- c) con l'esclusione del Socio;
- d) per morosità.

In qualsiasi caso di estinzione del rapporto sociale non è mai dovuto al socio receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

Articolo 10 - Incompatibilità

L'ammissione a Socio è negata per precedenti penali tali da ledere l'onorabilità del cittadino.

Articolo 11 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta (con apposito modulo) in carta semplice che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute (dato facoltativo ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (t.u.);
- c) la dichiarazione di non svolgere attività o azioni in concorrenza o in contrasto con quelle dell'Associazione;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo successiva alla data della presentazione della domanda o comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni. La delibera di ammissione diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per scritto la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato a mezzo lettera ordinaria nonché restituire la quota versata.

Articolo 12 – Recesso

Il Socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualunque momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o raccomandata a mano. È vietato il recesso parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Non è dovuto al Socio receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

Articolo 13 – Esclusione

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio, previa audizione dello stesso, oltre nei casi previsti dal codice civile, anche nei casi in cui il Socio:

- a) perda il requisito di compatibilità di cui all'articolo 10;
- b) si trovi in una situazione di incompatibilità svolgendo attività in concorrenza o in contrasto con quella dell'Associazione;
- c) con il proprio scorretto comportamento commetta atti valutabili quale inadempimento degli obblighi sociali;

d) metta in atto iniziative non approvate dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo;

e) sia moroso nel pagamento della quota annuale;

f) arrechi, in qualche modo, gravi danni materiali all'Associazione o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Non è dovuto al Socio escluso il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, a mezzo lettera, della delibera di esclusione.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci, per i soci esclusi, deve essere inoltrato attraverso richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano. Sull'istanza del ricorso, deciderà l'Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La decisione dell'Assemblea dei Soci è definitiva e inappellabile.

Articolo 14 – Categorie di Soci

L'associazione si compone di:

a) Soci Ordinari. Tale qualifica è conferita a tutti coloro, Enti o privati, che chiedono di essere soci e sono ammessi. I soci contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con quota da definire, ogni anno, nella prima Assemblea dei Soci.

b) Soci Sostenitori. Tale qualifica è conferita a tutti coloro, Enti o privati, che desiderino aderire all'Associazione, conferendo un contributo economico particolarmente rilevante.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Articolo 15 – Soci che prestano attività di volontariato

Gli aderenti che intendono svolgere attività di volontariato devono comunicare la propria disponibilità al Consiglio Direttivo il quale provvede, previa consultazione con i responsabili di settore, al loro inserimento secondo le indicazioni dichiarate di cui all'articolo 11, lettere a, b, c, d del presente regolamento e secondo le attitudini dimostrate valutate dal coordinatore preposto dopo un periodo di prova. Il volontario dichiaratosi disponibile a svolgere attività di supporto per l'assistenza ai malati e/o alle famiglie a domicilio e/o in Hospice deve necessariamente sottostare ai programmi di formazione e affiancamento indetti dall'Associazione di concerto con l'Unità Funzionale Cure Palliative dell'ASL 6 e rispondere direttamente al coordinatore preposto. Il Volontario presta la propria attività spontanea e gratuita a favore dell'Associazione per il perseguimento dei fini non lucrativi di utilità sociale. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 4 della L.

266/91, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di dette attività, nonché la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa deve avvenire tramite assicurazioni private che possono essere stipulate in forma collettiva o numerica come previsto dall'articolo 2 del D.M. 14 feb. 1992.

I soci volontari prestano la propria attività in modo gratuito, non potendo essere retribuiti in alcun modo né dal beneficiario della prestazione né dall'Associazione, alla quale non possono essere legati da alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di relazione a contenuto patrimoniale.

Articolo 16 – Doveri dei Soci

Ogni socio è tenuto:

- ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo annuale (soci ordinari) stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con e-mail, fax o lettera ordinaria inoltrata anche a mano alla Segreteria dell'Associazione.

Articolo 17 – Diritti dei Soci

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di partecipare alle attività promosse dagli organi sociali ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- di essere informato sulle principali delibere del Consiglio Direttivo mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in sede di Assemblea e possono ricoprire cariche sociali. In sede di Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di 5 (cinque) deleghe.

Articolo 18 – Attività produttive marginali (articolo 4 lettera "g" dello Statuto)

L'articolo 5 DLgs. 266/1991 annovera tra le risorse economiche delle quali possono usufruire le organizzazioni di volontariato le attività commerciali e produttive marginali. Secondo il D.M. 25 maggio 2005, agli effetti dell'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività ammesse devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Articolo 19 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Associazione che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio, e le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno.

f.to Francesca Luschi
f.to Stefano Puccini notaio